



**COMUNE
DI
SESTU**

REGOLAMENTO

PER L'USO DEGLI IMPIANTI

SPORTIVI RICREATIVI CULTURALI E

DELLE ALTRE STRUTTURE COMUNALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità

1. Gli impianti sportivi, ricreativi e culturali e le attrezzature che vengono utilizzate per queste finalità, in quanto parte integrante del patrimonio comunale, sono destinati all'uso pubblico e il loro utilizzo è disciplinato dal presente Regolamento nel rispetto dello Statuto Comunale e delle norme vigenti.

ART. 2

Stipula di convenzioni

1. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con società, associazioni o enti ai quali verrà affidata la gestione di impianti e strutture comunali.

2. Nei casi di affidamento della gestione si dovrà tenere conto della programmazione comunale nel settore e delle norme del presente Regolamento.

3. In ogni convenzione dovrà essere previsto l'obbligo della prestazione di apposita polizza fideiussoria o altra fideiussione o cauzione rapportata al valore del bene utilizzato.

ART. 3

Destinatari degli impianti

1. Gli impianti sono concessi in uso indistintamente a tutte le federazioni sportive, agli enti di promozione e propaganda sportiva, ricreativa, culturale, alle associazioni, società e gruppi e ai cittadini che ne facciano richiesta, per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali, culturali e sociali in genere, compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti che si intendono destinati naturalmente e preferibilmente alle attività dei cittadini residenti.

CAPO II

IMPIANTI SPORTIVI

ART. 4

Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sono distinti in:

a) Strutture di grandi dimensioni.

Si individuano come strutture di grandi dimensioni i campi di calcio, il palazzetto dello sport e la piscina comunale. Le grandi strutture sono destinate ad attività agonistica o amatoriale che coinvolgono ampi strati della cittadinanza, sono utilizzate per lo svolgimento di campionati ufficiali, tornei comunali e intercomunali, iniziative e manifestazioni, di vasto richiamo;

b) Strutture di media dimensione.

Si individuano come strutture di medie dimensioni le palestre polifunzionali e scolastiche. Le medie strutture sono utilizzate per lo svolgimento degli allenamenti degli atleti delle società e associazioni sportive e, solo eccezionalmente e dietro apposita autorizzazione comunale, per lo svolgimento di gare;

c) Strutture di piccola dimensione.

Si individuano come strutture di piccola dimensione le sale, ripostigli e ogni altro locale che può essere utilizzato per incontri e riunioni o per ricovero delle attrezzature sportive.

ART. 5

Strutture sportive di grandi dimensioni

1. Gli impianti di grandi dimensioni devono essere gestiti in modo da assicurare la normale attività e l'effettuazione dei campionati, gare, tornei e manifestazioni varie a livello cittadino ed intercomunale.

2. Tali strutture, nella salvaguardia delle attività sportive di cui al punto precedente, possono essere utilizzate per lo svolgimento di particolari manifestazioni, anche di carattere non sportivo, aventi interesse sociale o di pubblica utilità.

3. L'Amministrazione Comunale, tramite l'Assessorato competente, ha il compito di verificare l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento, sia nei casi di gestione diretta che nei casi di gestione in appalto degli impianti.

ART. 6

Strutture sportive di medie dimensioni

1. Le palestre polifunzionali e gli eventuali impianti esterni annessi agli edifici scolastici, nelle ore e nei periodi di non utilizzo a fini didattici, sono gestiti dall'Amministrazione Comunale in base a criteri concordati con le competenti autorità scolastiche e previo accordo tra le parti.

ART. 7
Utilizzo degli impianti

1. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi della collaborazione della Commissione comunale per lo Sport, ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività che si svolgono negli impianti sportivi, nonché di adottare i provvedimenti necessari per il funzionamento, l'utilizzazione e la conservazione degli stessi.

ART. 8
**Concessione degli impianti con
pagamento degli importi in tariffa**

1. La concessione degli impianti comunali per l'esercizio di attività sportive a società o associazioni aventi finalità lucrative sarà subordinata al pagamento della tariffa intera istituita per l'uso di locali, impianti e attrezzature, così come determinata con atto della Giunta Municipale.

2. La richiesta di pagamento obbligatorio di somme di denaro nei confronti del pubblico che desidera assistere alle gare comporta automaticamente l'assoggettamento della società o associazione al pagamento della tariffa intera.

3. La concessione degli impianti comunali a società associazioni o gruppi per lo svolgimento di singole manifestazioni o iniziative di carattere sportivo è sempre subordinata al pagamento della speciale tariffa appositamente istituita.

ART. 9
Concessione degli impianti sportivi a tariffa ridotta

1. La concessione degli impianti comunali per l'esercizio di attività sportive a società o associazioni non aventi, per specifica previsione statutaria, finalità lucrative è assoggettata al pagamento della tariffa ridotta, a condizione che gli aderenti non siano soggetti al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro, con esclusione dell'eventuale quota di iscrizione al sodalizio, il cui importo non deve superare, in ogni caso, la cifra stabilita con atto della Giunta Municipale.

2. Il ricevimento da parte delle società o associazioni, di cui al comma precedente, di sovvenzioni pubbliche o private non fa venir meno il diritto all'utilizzo degli impianti a tariffa ridotta, a condizione che tali sovvenzioni non siano superiori al cinquanta per cento delle spese complessivamente sostenute dal sodalizio nel corso dell'anno.

ART. 10
Modalità di determinazione delle tariffe

1. La Giunta Municipale, con cadenza annuale, dovrà provvedere alla determinazione degli importi in tariffa, individuandoli a seguito di precisa analisi dei costi sostenuti dal Comune, nel precedente anno, per la gestione degli impianti sportivi, al fine di procedere al recupero anche parziale degli stessi costi.

2. In riferimento al pagamento della tariffa per l'utilizzo delle strutture si dovrà considerare la

natura degli impianti, la durata della concessione e l'eventuale uso esclusivo.

3. Le tariffe, in relazione al periodo di utilizzo delle strutture, possono essere annuali, giornaliere e orarie.

4. Nella determinazione delle tariffe annuali si deve, in ogni caso, tener conto della frequenza di utilizzo degli impianti.

5. La tariffa ridotta è individuata mediante l'applicazione, alla tariffa intera, di una percentuale di riduzione che può essere non inferiore al cinquanta per cento e non superiore al novanta per cento.

ART. 11

Concessione gratuita degli impianti

1. La concessione gratuita degli impianti può essere effettuata unicamente a favore di enti o istituti pubblici (scuola, CONI, ecc.) per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni che comportino la partecipazione di giovani in età scolare.

ART. 12

Responsabilità del concessionario

1. La società o associazione concessionaria degli impianti è totalmente responsabile dei locali e delle attrezzature avute in consegna, per qualsiasi tipo di danneggiamento possano subire, anche di tipo fortuito, colposo o doloso ed è tenuta, in base ad apposita perizia predisposta dall'ufficio tecnico comunale, a rifondere l'Amministrazione o a provvedere direttamente al ripristino delle situazioni danneggiate.

2. Il concessionario è parimenti responsabile per danni procurati da esponenti di differenti società o associazioni che facciano uso degli impianti, insieme con le società locali, per lo svolgimento di gare ufficiali o manifestazioni di qualsiasi natura.

3. Il risarcimento dei danni o il ripristino delle situazioni preesistenti dovrà essere effettuato non oltre 15 gg. dalla ricezione dell'apposita comunicazione e sarà condizione indispensabile per la prosecuzione dell'attività di uso delle strutture sportive.

4. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale, oltre alla revoca della concessione degli impianti sportivi, sarà autorizzata a procedere per le vie legali nei confronti della società o associazione responsabile.

5. L'Amministrazione Comunale rimane esclusa da ogni responsabilità per danni a persone e cose in conseguenza dell'attività svolta dalle società e associazioni nell'utilizzo degli impianti.

ART. 13

Polizza fidejussoria

1. La concessione degli impianti sportivi comporterà per il concessionario l'onere di garantire, con apposita polizza fidejussoria stipulata a favore del Comune, secondo i valori indicati in una tabella predisposta dalla Giunta Municipale, l'uso corretto dei medesimi e delle attrezzature presenti.

2. La polizza fidejussoria verrà restituita, previo sopralluogo da parte dell'Amministrazione Comunale inteso all'accertamento dell'inesistenza di danni alle strutture e alle attrezzature. Nel caso in cui vengano accertati dei danni e qualora il concessionario non provveda, nei termini di

cui al precedente articolo, a rifondere l'Amministrazione o a ripristinare la situazione preesistente, il Comune procederà ad incamerare le somme garantite in polizza, a copertura totale o parziale del danno subito, salvo conguaglio.

ART. 14

Istanze per l'utilizzo ordinario degli impianti *(articolo modificato con delibera consiglio n. 27 del 19/05/2011)*

1. Le domande con il programma per l'uso degli impianti debbono essere indirizzate, da parte delle società e associazioni sportive, all'Amministrazione comunale entro i termini previsti negli atti di programmazione adottati dalla medesima. L'Amministrazione procede alla determinazione dei turni, con assegnazione di spazi ed orari, nel quadro di una programmazione comunale, per ogni singola disciplina o attività.
2. Ad ogni domanda dovrà essere allegato il programma dell'attività da svolgere con il calendario delle manifestazioni e possibilmente gli orari di utilizzo. L'istanza dovrà inoltre contenere la dichiarazione che la manifestazione è effettuata o meno a scopo di lucro e l'impegno a versare le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'uso degli impianti. All'istanza dovrà essere allegato, se non già in possesso dell'Amministrazione, l'atto costitutivo del sodalizio, lo statuto, l'attestato di affiliazione al Coni od altro Ente o Istituto di promozione sportiva.
3. Le società o associazioni sportive autorizzate all'utilizzo degli impianti vi possono esercitare esclusivamente le attività sportive per le quali hanno presentato la richiesta. Ogni utilizzo di diversa natura, sia sportivo che non sportivo, come cerimonie di premiazione, celebrazioni ecc., deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
4. L'attività agonistica e gli allenamenti delle società o associazioni che partecipano a campionati ufficiali, a qualsiasi livello, devono concludersi entro i termini stabiliti negli atti di programmazione adottati dall'Amministrazione anche con lo scopo di permettere una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo estivo degli impianti per attività straordinarie.
5. Il programma di utilizzo degli impianti predisposto dall'Amministrazione è effettuato su base annua, di norma corrispondente all'anno sportivo, con possibili diversificazioni a seconda della disciplina sportiva esercitata. La concessione può essere rilasciata anche per periodi più brevi. Del programma di utilizzo degli impianti viene data opportuna conoscenza ai sodalizi interessati.

ART. 15

Istanze per l'utilizzo straordinario degli impianti

1. Per l'uso degli impianti fuori dalle previsioni del programma comunale, per eventuali iniziative o manifestazioni sportive di carattere straordinario, dovrà essere presentata dalla società, associazione o gruppo interessato, apposita istanza almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
2. Le istanze dovranno essere presentate con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo.
3. Nel caso in cui sia prevista per l'iniziativa o la manifestazione una durata superiore ai sette giorni, la società, associazione o gruppo richiedente deve procedere alla stipula della polizza di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. La concessione degli impianti rimane, in ogni caso, subordinata alla effettiva accertata

disponibilità degli spazi, tenuto conto del programma annuale vigente che avrà priorità sulle richieste straordinarie.

5. In caso di richieste tra loro non conciliabili, verrà data la preferenza alle società ed associazioni riconosciute ed affiliate al Coni, con priorità, rispetto agli altri, nei confronti dei sodalizi con sede nel Comune.

ART. 16

Attrezzatura sportiva

1. Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono la installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.

2. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento delle attività praticate, di proprietà degli utenti o delle società concessionarie, non potranno essere depositati o lasciati nei locali dei singoli impianti. Pertanto è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine delle attività.

3. L'Amministrazione può comunque provvedere, quando possibile, alla concessione ai sodalizi che ne facciano richiesta, e dietro il pagamento delle somme in tariffa, di appositi locali da destinarsi al deposito dei materiali e delle attrezzature utilizzate nell'attività sportiva.

4. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti o a terzi possono comunque derivare durante le attività praticate.

5. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare, agli addetti al servizio, ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare danno o pericolo.

6. Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi. Devono indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e, infine, devono utilizzare gli equipaggiamenti eventualmente prescritti per le singole attività praticate.

7. Ad evitare discussioni con il personale comunale in servizio o con il personale delle Ditte che gestiscono in appalto la pulizia, la gestione e la custodia degli impianti, gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente alla Amministrazione Comunale.

ART. 17

Ingresso negli impianti

1. L'ingresso agli impianti durante lo svolgimento delle attività è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate.

ART. 18

Modalità di versamento della tariffa

1. Le società o associazioni o gruppi esercenti attività sportive inseriti nel programma di utilizzo degli impianti dovranno versare l'importo in tariffa entro quindici giorni dalla comunicazione

della avvenuta approvazione del programma.

2. Il pagamento degli importi in tariffa dovrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune.

ART. 19

Morosità nei pagamenti

1. La morosità nel pagamento delle tariffe o la trasgressione alle norme contemplate nel presente regolamento o comunque emanate in casi particolari, possono comportare, per i concessionari, la sospensione o la revoca della concessione.

ART. 20

Revoca e sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare le concessioni ovvero sospenderle temporaneamente e di modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per la manutenzione degli impianti, per inagibilità degli impianti dovuta a fattori climatici o altri eventi dannosi, per lo svolgimento di particolari manifestazioni;

2. Nel caso di revoca della concessione o di sospensione della stessa per un periodo superiore ad un mese non è dovuta tariffa da parte del sodalizio concessionario per il periodo di mancato utilizzo.

3. La revoca o la sospensione della concessione per inadempienza da parte del sodalizio comporta invece il totale incameramento da parte dell'Amministrazione comunale delle tariffe versate al momento della concessione.

ART. 21

Concessione a terzi della gestione diretta degli impianti

1. L'Amministrazione può concedere gli impianti sportivi alle società e associazioni in gestione diretta.

2. La gestione diretta degli impianti comporta che siano a cura dei sodalizi sportivi, e sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, le seguenti mansioni:

- a) apertura e chiusura della struttura;
- b) pulizia della struttura;
- c) manutenzione ordinaria;
- d) sorveglianza e custodia degli impianti negli orari di apertura.

3. La gestione diretta degli impianti da parte dei sodalizi sportivi deve essere sempre disciplinata da apposita convenzione che stabilisca, tra le altre cose, la durata della gestione, le precise mansioni e le responsabilità del concessionario e la riduzione della tariffa.

4. La riduzione di tariffa a seguito di gestione diretta degli impianti da parte delle società o associazioni sportive può giungere al 100% dell'importo dovuto. In nessun caso, comunque, i sodalizi possono richiedere al Comune, per le mansioni da loro svolte, il pagamento di corrispettivi ulteriori, ritenendosi soddisfatti dalla riduzione di tariffa prevista in convenzione.

5. L'Amministrazione può concordare con i sodalizi sportivi la stipula di convenzioni che prevedano una gestione parziale degli impianti, limitata ad alcune delle mansioni indicate al 2° comma del presente articolo.

6. Parte delle economie realizzate nella gestione affidata a terzi degli impianti, potrà essere assegnata con contributi alle società sportive domiciliate a Sestu in base ai criteri previsti nell'apposito regolamento.

ART. 22

Affidamento della totale gestione degli impianti in appalto a terzi

1. L'Amministrazione Comunale può stabilire di affidare, dietro stipula di apposita convenzione, in appalto a terzi la totale gestione degli impianti sportivi comunali, comprendendo in tale gestione, oltre a quanto stabilito nel punto 2 del precedente articolo, anche i rapporti di concessione degli impianti ai sodalizi sportivi.

2. La ditta che otterrà in appalto la gestione totale degli impianti sportivi comunali dovrà, in ogni caso, nelle concessione delle strutture, attenersi ai principi generali dettati dal presente regolamento.

CAPO III

SALA CONSILIARE

ART. 23

Utilizzo istituzionale della sala consiliare

1. L'utilizzo della sala consiliare è finalizzata, in principal modo, allo svolgimento delle attività di istituto dell'Ente con particolare riferimenti alle:

- sedute del Consiglio Comunale;
- riunioni dei capi gruppo consiliari;
- riunioni dei gruppi politici del Consiglio;
- riunioni di Commissioni Comunali;

2. La sala consiliare può essere inoltre utilizzata dall'Ente per:

- svolgimento di pubblici concorsi e selezioni;
- incontri tra Amministrazione e dipendenti comunali;
- riunioni sindacali dei dipendenti comunali;
- elezioni degli organi sindacali dei dipendenti comunali;
- pubbliche assemblee promosse dall'Amministrazione comunale;
- incontri tra Amministratori e singoli cittadini o gruppi.

ART. 24

Concessione della sala consiliare ad Enti ed Istituti Pubblici

1. L'utilizzo della sala consiliare può essere concesso gratuitamente ad enti ed istituti pubblici per lo svolgimento di pubbliche funzioni come:

ART. 25

Concessione della sala consiliare in occasione di consultazioni elettorali

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera di deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, del sindaco e del presidente della provincia, il Comune mette, senza oneri per l'Amministrazione, la sala consiliare a disposizione dei partiti e dei movimenti che partecipano alla competizione elettorale, garantendo uguali possibilità di utilizzo della struttura.

2. L'autorizzazione all'uso della sala consiliare viene rilasciata dal Sindaco o suo delegato previa presentazione di domanda scritta da parte degli interessati.

ART. 26

Concessione della sala consiliare a enti, associazioni, comitati e gruppi privati

1. La concessione della sala consiliare può essere effettuata per lo svolgimento di manifestazioni, assemblee e riunioni promosse da enti, associazioni, comitati e gruppi privati.
2. Le iniziative di cui al precedente punto devono rivestire carattere culturale, formativo, ricreativo e sociale in genere.
3. La concessione dell'utilizzo della sala consiliare è effettuata gratuitamente nei confronti degli organismi o gruppi non aventi scopo di lucro per specifica previsione statutaria e nel caso la richiesta si effettua per adempiere a finalità di chiaro interesse generale.
4. La concessione della sala viene effettuata dietro la corresponsione degli importi in tariffa nei casi in cui la richiesta di utilizzo pervenga da soggetti diversi da quelli indicati nel punto precedente e nel caso che le iniziative da effettuarsi non rivestano carattere di interesse generale.
5. La richiesta di pagamento obbligatorio di somme di denaro nei confronti del pubblico che desidera assistere alle manifestazioni tenute nella sala comporta automaticamente l'assoggettamento del concessionario al pagamento della tariffa.
6. Gli importi in tariffa sono determinati, con cadenza annuale, dalla Giunta Municipale e, nella loro determinazione, si dovrà tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per la concessione della sala (luce, pulizia, ecc.).
7. Il pagamento degli importi in tariffa dovrà essere effettuato, prima dell'utilizzo della sala, mediante versamento su conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune.
8. I soggetti concessionari della sala sono totalmente responsabili dei locali e delle attrezzature avute in consegna, per qualsiasi tipo di danneggiamento possano subire, anche di tipo fortuito, colposo o doloso e sono tenuti, in base ad apposita perizia predisposta dall'ufficio tecnico comunale, a rifondere l'Amministrazione o a provvedere direttamente al ripristino delle situazioni danneggiate.
9. L'autorizzazione all'uso della sala consiliare viene rilasciata dal Sindaco o suo delegato previa presentazione di domanda scritta da parte degli interessati. Nella domanda deve essere indicato l'impegno a corrispondere, se dovuti, gli importi in tariffa.

CAPO IV

LOCALI E STRUTTURE VARIE

ART. 27

Locali e strutture suscettibili di utilizzo a fini culturali, formativi, ricreativi e sociali

1. La concessione a terzi dell'utilizzo dei locali e delle strutture, diverse da quelle indicate nei precedenti punti, di proprietà del Comune o condotte in locazione, può essere effettuate per il soddisfacimento di necessità culturali, formative, ricreative e sociali in genere, alle medesime condizioni previste per la concessione della sala consiliare (Artt. 24, 25 e 26 del presente regolamento).

ART. 28

Concessione di locali a scopi sociali

1. L'Amministrazione può disporre di concedere o dare in locazione ad associazioni o enti privati i locali appartenenti al patrimonio comunale.

2. E' condizione indispensabile per ottenere in concessione o locazione i locali comunali che l'associazione o ente privato rivesta rilevanza di carattere sociale e culturale, persegua scopi socialmente utili e non svolga attività a fine di lucro.

3. L'assegnazione dei locali alle associazioni o agli enti di cui al precedente punto può essere effettuata a titolo gratuito. I gruppi e le associazioni senza scopo di lucro, sulla base di apposita convenzione, in caso di concessioni durature, potranno, unicamente per lo svolgimento di attività patrocinate o nell'interesse del Comune, usufruire dell'uso dei locali ed attrezzature assumendosene la totale responsabilità. Rimangono in ogni caso a carico del soggetto che usufruisce dei locali tutti gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica, telefono, e compatibilmente con le difficoltà tecniche, di acqua, agli oneri relativi all'apertura e chiusura dei locali, alla loro pulizia e alle manutenzioni ordinarie.

4. L'assegnazione dei locali rimane subordinata alla accettazione, da parte del responsabile dell'associazione o ente, di tutte le condizioni poste dall'Amministrazione, improntate ai principi di cui al punto precedente, e alla sottoscrizione di un impegno ad effettuare, entro congruo periodo, con un massimo di sessanta giorni, la restituzione dei locali dietro semplice richiesta da parte del Comune.

5. L'assegnazione dei locali è determinata con atto della Giunta Municipale, previa richiesta scritta dell'associazione o ente interessato, e dopo attenta valutazione delle caratteristiche e finalità del soggetto richiedente.

6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono revocate le concessioni esistenti.

ART. 29

Concessione locali ad uso commerciale

1. L'Amministrazione Comunale dispone la concessione in locazione di locali di proprietà del Comune destinati ad uso commerciale dietro pagamento del canone.

2. Il canone annuo viene determinato, in rapporto alle caratteristiche dei locali, ad un valore

comunque non inferiore a quello di mercato.

3. L'assegnazione dei locali è determinata con atto della Giunta Municipale, previa richiesta scritta della ditta interessata, e dopo attenta valutazione delle caratteristiche e dell'attività svolta dal soggetto richiedente.

4. In presenza di richieste di assegnazioni superiori ai locali disponibili, si formerà apposita graduatoria che tenga in considerazione la data di presentazione della richiesta, la sede della ditta e l'attività svolta, al fine di evitare possibilmente la concorrenza tra le ditte e di soddisfare, in ogni caso, gli interessi della collettività ad usufruire di servizi efficienti.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono revocate le concessioni esistenti, fatte salve le concessioni regolarizzate con contratto che continueranno ad avere efficacia sino alla loro scadenza.

ART. 30

Palco comunale

1. Il palco comunale è concesso a tutti coloro che ne facciano richiesta scritta per l'organizzazione di manifestazioni a carattere religioso, culturale, politico, sportivo, ecc.

2. Ogni manifestazione a carattere culturale, sportivo e ricreativo svolta sul palco è da considerarsi patrocinata dal Comune.

3. L'utilizzazione del palco è concessa dietro pagamento di un canone che è fissato, con cadenza annuale, con deliberazione della Giunta Municipale sulla base di criteri stabiliti dall'ufficio tecnico comunale che, tenendo conto dell'usura a cui la struttura viene sottoposta, mirino al recupero dei costi sostenuti.

4. Il palco può essere concesso gratuitamente nei casi in cui l'utilizzo del medesimo avvenga solo ed esclusivamente per scopi benefici e umanitari.

5. In ogni caso il fruitore del palco sarà responsabile di ogni eventuale danno provocato allo stesso o a terzi.